

STATUTO

ARTICOLO 1

E'costituita, l'Associazione di promozione sociale "OBIETTIVO FAMIGLIA / FEDERCASALINGHE" altresì nominata "OBIETTIVO FAMIGLIA / FC".

Si ispira alla carta dei diritti dell'uomo, alla Costituzione Italiana ed a tutte le leggi dello Stato che sanciscono parità di diritti fra uomini e donne.

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC si riconosce altresì nell'ideale Europeo e si impegna ad una collaborazione continua con le parti sociali, le ONG e le Associazioni che tutelano i diritti delle Famiglie che operano nei paesi membri della Comunità Europea.

ARTICOLO 2

L'Associazione si prefigge la promozione sociale, e la tutela della cittadinanza. Non ha scopo di lucro.

I suoi obiettivi, che da sempre la guidano sono:

1. tutela morale, sociale, giuridica ed economica delle persone che si dedicano al lavoro familiare a tempo pieno, o a tempo parziale, con particolare attenzione a chi svolge un ruolo genitoriale;
2. introduzione e applicazione di norme a sostegno delle famiglie;
3. favorire ogni iniziativa volta al sostegno a maternità e paternità;
4. promuovere indagini, richieste, studi, ecc., indirizzati ad una maggiore conoscenza delle condizioni e dei rischi inerenti ad ogni aspetto del lavoro familiare, al fine di individuare le necessarie strategie atte a superare tali situazioni;
5. la protezione di donne e minori da ogni forma di abuso o di violenza;
6. promuovere una più larga ed equa partecipazione delle donne alla gestione politica ed economica del nostro Paese;
7. promuovere una reale educazione sanitaria finalizzata alla prevenzione nello spirito della riforma sanitaria;
8. promuovere una conoscenza all'uso dei beni e dei servizi, ed una educazione al consumo alimentare;
9. ottenere l'attribuzione di un "assegno famiglia" da versare direttamente a tutte le casalinghe a tempo pieno, che comprenda gli eventuali assegni familiari, attualmente percepiti dal coniuge;
10. diritto a programmare per ogni cittadina/o un'equa pensione;
11. il riconoscimento della qualifica di "lavoratrici/ri della famiglia" per i casalinghe/ghi a tempo pieno, e della dignità e professionalità del loro lavoro;
12. la prevenzione dagli infortuni domestici e dalle malattie professionali da lavoro domestico e la loro copertura assicurativa;
13. sollecitare la creazione e l'adeguamento di una vasta rete di servizi sociali;
14. l'istituzione di corsi formativi, riconosciuti dallo Stato o dagli Enti locali, per chi desidera acquisire ulteriori livelli di professionalità nei riguardi di particolari mansioni del lavoro di cura, soprattutto al fine di una migliore assistenza a familiari in particolare difficoltà;
15. una maggiore attenzione verso i problemi dei cittadini disoccupati o inabili al lavoro, e più in generale, dei nuclei familiari con basso reddito, al fine di assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;
16. una più favorevole ed avanzata regolamentazione del mercato del lavoro, con l'introduzione di maggiore flessibilità e l'applicazione delle esperienze europee, quale lavoro occasionale ed accessorio;
17. Qualificazione dell'abitare, verso un'edilizia caratterizzata da risparmio energetico e migliore contatto con la natura;

18. un forte e qualificato impegno nel campo ecologico e di protezione ambientale;
19. la promozione di forme di comunicazione con le donne di ogni Paese, ed in primo luogo con le donne d'Europa;
20. lo sviluppo di una organizzazione Europea in rete di Associazioni simili;
21. Predisporre servizi nel settore legale, finanziario, fiscale, assicurativo, commerciale, tributario e previdenziale;
22. L'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, nonché la presentazione e/o partecipazione a progetti per finanziamenti su iniziative territoriali locali, nazionali e internazionali;
23. la quantificazione e il riconoscimento, ai fini del calcolo del prodotto Interno Lordo in Italia ed altrove, di tutto il contributo del lavoro familiare o di volontariato sociale (come auspicato nella conferenza di Pechino);
24. L'Associazione, inoltre, ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziali delle controversie, anche on-line. In particolare l'associazione fornisce servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero. L'associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, l'associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore, o arbitro. Inoltre l'associazione potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti la conciliazione vigilata e regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.

SOCIE/I

ARTICOLO 3

Possono essere socie/e tutti coloro che lo richiedono, donne e uomini, purché ne accettino lo Statuto e lo applichino con coerenza.

Socie/i possono essere:

SOCI: pagano regolarmente la quota associativa annua ed hanno diritto ad usufruire di tutte le convenzioni. Hanno diritto di parola e di voto nelle Assemblee locali.

SOCI SOSTENITORI: pagano una quota superiore alla quota associativa annua come libero sostegno alla Federazione. Essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai soci. Hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee locali.

SOCI SIMPATIZZANTI: sono coloro che risultano in possesso di una tessera simpatia od amicizia. Essi hanno diritto ad usufruire delle condizioni riferite alla tessera nelle loro mani e diritto di presenza alle Assemblee locali. Socie/i sono raggruppati nelle strutture periferiche.

ARTICOLO 4

Possono inoltre essere federate le organizzazioni femminili che perseguono scopi simili alla "OBIETTIVO FAMIGLIA / FC", e che accettino il presente Statuto e le linee guida dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione "OBIETTIVO FAMIGLIA / FC" di ciascuna Organizzazione deve essere richiesta per iscritto alla Presidente che, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale, cui spetta deliberare in proposito, darà risposta entro due mesi. L'adesione di ciascuna socia/o viene richiesta attraverso la struttura dell'Associazione "OBIETTIVO FAMIGLIA / FC".

ARTICOLO 5

Le Associazioni federate e le socie hanno l'obbligo di cooperare al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 2 del presente statuto.

ARTICOLO 6

L'Associazione federata o la Socia che intende recedere dall'Associazione "OBIETTIVO FAMIGLIA / FC" deve darne comunicazione scritta alla Presidente. Tale atto sarà esecutivo con l'accettazione del recesso da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.

ORGANI SOCIALI NAZIONALI

ARTICOLO 7

Sono organi sociali nazionali:

- Presidente Nazionale
- Comitato Esecutivo Nazionale (denominato per brevità C.E.N.)
- Assemblea Presidenti Regionali e Presidenti Associazioni Federate
- Assemblea Nazionale
- Collegio dei Probiviri
- Commissioni per le Modifiche Statutarie

ORGANI SOCIALI PERIFERICI

Sono organi sociali periferici:

- Presidente Regionale
- Comitato Regionale
- Presidente Provinciale
- Comitato Provinciale
- Coordinatrice
- Coordinatrice / Coordinatore Operativo
- Capogruppo

ARTICOLO 8

La Presidente Nazionale è nominata dall'Assemblea, dura in carica cinque esercizi, salvo revoca o dimissioni. Tale Mandato è rinnovabile. Alla Presidente è riservato ogni potere di ordinaria amministrazione e straordinaria. La Presidente ha la firma legale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, pertanto essa è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini dell'associazione, nonché alla tutela della medesima, in sede giudiziaria sia civile che penale. La Presidente può per singoli atti o categorie di atti, nominare procuratori anche tra estranei all'Associazione e proprie Consigliere. La Presidente convoca l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo, firma i bilanci e svolge attività di coordinamento generale.

Sue attribuzioni sono inoltre: la nomina delle Coordinatrici e delle Presidenti Regionali, anche su indicazione del C.E.N. e la nomina delle Presidenti Provinciali in fase transitoria, fino alle elezioni di base.

ARTICOLO 9

Il Comitato Esecutivo Nazionale dura in carica cinque esercizi sociali ed è costituito da undici membri, di cui 3 soci fondatori, 3 Presidenti scelte fra le Associazioni territoriali, un Rappresentante di Domina – Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico – 2 Presidenti Regionali e 2 Presidenti Provinciali.

Il C.E.N. delibera sull'adesione e recesso delle Organizzazioni federate, sulle attività per lo sviluppo e la crescita dell'Organizzazione e dà indicazioni sulla scelta delle Presidenti Provinciali e Regionali. Il C.E.N. si riunisce due volte l'anno, su convocazione della Presidente Nazionale. Approva i Bilanci entro il 30 Maggio dell'anno successivo Delibera sulle scelte sociali e politiche prevalenti.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'Assemblea è costituita:

1. dai membri del C.E.N.;
2. dalle Presidenti Nazionali delle Organizzazioni federate e dalle Associazioni territoriali;
3. dalle Presidenti Regionali;
4. dalle Presidenti Provinciali;
5. dalle Consigliere della Presidenza Nazionale;
6. dai delegati delle associazioni provinciali con diritto ad un voto ciascuno. Ogni associazione provinciale dispone di un delegato ogni 300 soci o frazione superiore ai successivi 250. (Se non si raggiungono i limiti predetti l'associazione esprime il voto tramite il proprio Presidente Provinciale).

Il regolamento elettorale è deliberato dall'Assemblea. E' convocato e presieduto dalla Presidente Nazionale, che ne fa parte di diritto, mediante Avviso Pubblico, fax o per e-mail da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata.

Ha il compito di eleggere la Presidente Nazionale, i membri vacanti del C.E.N. e il Collegio dei Probiviri.

Si riunisce ogni 5 anni.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica due esercizi sociali, che sono nominati dall'Assemblea la quale determinerà altresì i criteri e le modalità di giudizio del Collegio stesso.

MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 12

Le modifiche statutarie saranno deliberate dalla Commissione per le Modifiche Statutarie composta da: Federica Rossi, Silvana Neri, Maria Rosaria Di Summa e Bonaventurina Fringuelli (Domina).

PRESIDENTE REGIONALE

ARTICOLO 13

La Presidente Regionale rappresenta nella propria Regione la Presidente Nazionale. E' da essa nominata, su indicazione del C.E.N.

La Presidente Regionale ha il compito di trasformare la forza delle socie **Obiettivo Famiglia / FC** in pressione politica e socioculturale per ottenere leggi e finanziamenti Regionali a favore delle donne e delle famiglie;

Essa su mandato della Presidente Nazionale amministrerà tali fondi secondo le disposizioni di legge e le disposizioni interne alla Federazione, con l'appoggio dei consulenti fiscali e legali della Federazione Nazionale. Questo a tutela sua personale e della Federazione stessa. Il suo mandato dura due esercizi ed è rinnovabile.

La Presidente Regionale viene eletta e mantenuta in carica nelle Regioni con oltre 5.000 socie (escluse le simpatizzanti).

COMITATO REGIONALE

ARTICOLO 14

Il Comitato Regionale è convocato, almeno 2 volte l'anno dalla Presidente Regionale.

E' composto dalle Presidenti Provinciali e Coordinatrici d'area più eventualmente tre consulenti individuate in collaborazione con le stesse Presidenti Provinciali e Coordinatrici.

Il Comitato Regionale ha il compito di supportare l'azione della Presidente Regionale e coordinare con essa Manifestazioni Interprovinciali.

PRESIDENTE PROVINCIALE

ARTICOLO 15

La Presidente Provinciale agisce nell'ambito di competenza ed ha il compito di coordinare e promuovere la conoscenza della Federazione e dei suoi principi ispiratori nel Territorio a lei affidato, e di aumentare il tesseramento.

Essa può altresì nominare le Capogruppo ed amministrare quale Tesoriera il Fondo economico affidato alla sua Sede.

La Presidente Provinciale è eletta dall'Assemblea Provinciale dei soci convocata pubblicamente almeno 15 giorni prima della data prefissata.

La Presidente Provinciale presiede e convoca il Comitato Provinciale.

Essa deve garantire un armonioso sviluppo dell'area che le viene affidata, e un tesseramento minimo annuo di 700 socie nelle aree con meno di 100.000 abitanti; un tesseramento minimo annuo di 1.200 socie nelle aree fra 100.000 e 500.000 abitanti; un tesseramento minimo annuo di 1.700 socie nelle aree fra 500.000 e 1.000.000 di abitanti; un tesseramento minimo annuo di 2.200 socie oltre il milione di abitanti.

Da questi compiti sono escluse le socie simpatizzanti.

La sua nomina è effettiva dal ricevimento in Sede Nazionale dell'accettazione di nomina debitamente controfirmata. La Presidente Provinciale dura in carica quattro esercizi sociali eventualmente rinnovabili.

COMITATO PROVINCIALE

ARTICOLO 16

E' presieduto e convocato dalla Presidente Provinciale.

E' costituito da cinque o sette membri (cinque nelle città con meno di 100.000 abitanti, sette nelle altre). Di esso fa parte di diritto la Presidente Provinciale, le Coordinatrici, e le Capogruppo che nel precedente esercizio sociale hanno raggiunto un tesseramento richiesto dallo Statuto.

COORDINATRICE

ARTICOLO 17

La coordinatrice viene nominata, anche in accordo con le Presidenti Provinciali nelle grandi aree urbane, nelle piccole isole e laddove se ne reputi necessaria l'opera.

Essa ha il compito di coordinare il tesseramento nella zona che le viene affidata, attraverso incontri, partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive, ecc...

La Coordinatrice può nominare la Capogruppo nella propria zona di competenza; fa parte di diritto del CE Provinciale e deve garantire un tesseramento minimo di 300 soci annue (escluse le socie simpatizzanti). In caso contrario il suo mandato decade. La Coordinatrice dura in carica tre esercizi sociali, eventualmente rinnovabili.

COORDINATRICE / COORDINATORE OPERATIVO

ARTICOLO 17 BIS

Coordinatrice / Coordinatore Operativo è nominata/o dal C.E.N. con compiti specifici e definiti e risponde in via diretta alla Presidente Nazionale.

CAPOGRUPPO

ARTICOLO 18

La Capogruppo ha diritto a tesserare a nome della **Obiettivo Famiglia / FC**.

Essa può contattare le future socie illustrando le finalità della Federazione e ricevendo il corrispettivo del tesseramento a nome e per conto della **Obiettivo Famiglia / FC**; potrà altresì procedere al rinnovamento tessere.

Può inoltre organizzare iniziative locali volte alla crescita culturale e sociale del Territorio.

La Capogruppo rimarrà in carica se realizzerà minimo 60 tessere annue (escluse le simpatizzanti).

La Capogruppo può essere nominata o dalla propria Presidente Provinciale o dalla Coordinatrice o dalla Presidente Nazionale. La sua nomina è effettiva dal ricevimento in Sede Nazionale dell'accettazione di nomina debitamente controfirmata.

ARTICOLO 19 Dipartimento Mediazione

L'Associazione, allo scopo di poter realizzare le finalità statutarie, prevede l'organizzazione di un dipartimento chiamato "Mediazione", esclusivo per il raggiungimento delle finalità di negoziazione, mediazione, conciliazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie, ed altro previste nel punto 28 dell'art.2 del presente statuto. Il dipartimento, pur essendo parte dell'associazione, sarà integralmente organizzato e gestito da regolamenti in linea con i principi statutari.

ARTICOLO 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo sono approvati dal C.E.N. entro il 30 maggio.

ARTICOLO 21

Le controversie per le socie sono svolte dal Collegio di Probiviri formato da tre socie elette dall'Assemblea.

Per ogni controversia riferita alla vita dell'Associazione è competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 22

Per tutte le disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della Federazione e non richiamate dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

ARTICOLO 23 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

Pertanto, l'Associazione, anche nel rispetto del vincolo legislativo, assume:

1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo diverse disposizioni legislative per la destinazione o la distribuzione;
2. gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
3. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

4. l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

ARTICOLO 24 - Scioglimento

Il Presidente Nazionale, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all'Associazione, può proporre al C.E.N. lo scioglimento o la trasformazione della stessa. Lo scioglimento dell'Associazione, su esclusiva iniziativa del C.E.N., che ne può ricevere impulso anche dalla maggioranza dei soci, è dichiarata dal Congresso Nazionale, convocato con delibera del Comitato Nazionale.

La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con i due terzi dei voti rappresentati in seno all'Assemblea Nazionale.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche.

FOGLIO DI PRESENZA

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LE MODIFICHE STATUTARIE DELL'ASSOCIAZIONE

OBIETTIVO FAMIGLIA / FEDERCASALINGHE

DEL 9 Dicembre 2015